

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AI SENSI DELLA L.R. 3 GENNAIO 2005, N. 6.

Art.1

Il presente regolamento disciplina l'affidamento in gestione di impianti sportivi, ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 6, di proprietà comunale, come di seguito elencati:

Denominazione Complesso	Frazione	Indirizzo	Superficie Complesiva	Parcheggio mq.	Tipologia Impianto	Tipologia Spazio
Campo Calcio Valentino Mazzola e Campo Calcio Vanni	VENTURINA (Rione Coltie)	Via Sardegna	18000S	1000	Calcio Giovanile (Aperto) Funzionante Ripristino Bagni	Campo di Calcio per settore Giovanile
			10500S	1000	Calcio Funzionante	Campo di Calcio per settore Giovanile e Amatori
Circolo Tennis Venturina	VENTURINA	Via Firenze	2400S	375	Tennis (n°3 campi più sede) funzionante	n° 3 campi da Tennis in cemento
Stadio Comunale Santa Lucia	VENTURINA	Via dei Mulini	35000S	2540	Calcio e Atletica Funzionante	Calcio e Atletica
Argentina Altobelli	VENTURINA	Via Leonardo da Vinci	740S	500	Palestra Scolastica al chiuso e campo (Aperto) non idonea per portatori handicap	Basket Volley e varie
Campo di Calcio	CAMPIGLIA	Strada Provinciale Via di Venturina	5960N	500	Calcio funzionante	Calcio
Palestra La Pieve	CAMPIGLIA	Strada Provinciale Via di Venturina	1600N		Palestra Polivalente funzionante	Basket Volley Calcetto e Ginnastica
Fonte di sotto	CAMPIGLIA	Via di S. Vincenzo	800	500	Tennis calcetto e spazi all'aperto Funzionante	due campi da tennis e un campo di Calcetto
Bocciodromo Comunale	VENTURINA	Via Montale	150	200	Bocciodromo funzionante	Bocciodromo

Art.2

Il Comune può gestire direttamente i propri impianti sportivi. Nel caso in cui non provveda direttamente alla gestione, può affidare la stessa tramite procedura ad evidenza pubblica alle associazioni di seguito enunciate secondo il seguente ordine di priorità:

- Società e/o Associazioni Sportive dilettantistiche,
- Enti di promozione sportiva,
- Discipline Sportive Associate,
- Federazioni Sportive Nazionali.

Art.3

Qualora l'affidamento in gestione ai soggetti indicati al precedente art. 2 abbia dato esito negativo l'Amministrazione Comunale può valutare di affidare la gestione di uno o più dei propri impianti anche a soggetti diversi da quelli indicati.

Art. 4

La procedura di selezione è identica per gli impianti di uguale tipologia e rilevanza economica, mentre viene differenziata negli altri casi.

Art. 5

Ai fini dell'applicazione e del rispetto della citata L.R. n. 6 / 2005, la Giunta Comunale determina con proprio atto l'eventuale contributo economico ritenuto opportuno concedere a sostegno della gestione e/o il canone minimo che intende percepire per ciascun impianto.

Art. 6

Ai fini dell'individuazione del Soggetto gestore il Dirigente, con proprio atto, dispone la pubblicazione di un avviso pubblico all'Albo Pretorio del Comune per trenta (30) giorni consecutivi, in cui siano indicati i seguenti criteri di valutazione delle offerte per l'affidamento in gestione degli impianti:

- a) esperienza nel settore.
- b) radicamento dell'Associazione sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto.
- c) affidabilità economica.
- d) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati.
- e) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto.
- f) Eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.
- g) Eventuale esperienza di gestione dell'impianto negli anni precedenti.
- h) Proposta degli orari di apertura dell'impianto o degli impianti.
- i) Quantificazione del personale di custodia impiegato.

Il Dirigente nell'avviso pubblico preciserà che la richiesta di partecipazione alla gara non potrà essere ammessa se non corredata da progetto che consenta la valutazione del profilo economico e del profilo tecnico della relativa gestione.

L'affidamento della gestione all'Associazione risultata aggiudicataria della selezione avviene a seguito di stipula di specifica convenzione che stabilisce in modo dettagliato i criteri d'uso, contenuti nel bando, dell'impianto sportivo e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso, sentito il Settore Assetto del Territorio.

La convenzione suddetta potrà avere una durata massima di cinque anni.

Art. 7

Il Soggetto affidatario, oltre a garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, dovrà permettere l'utilizzo dell'impianto ai soggetti appresso specificati che ne facciano richiesta all'affidatario

medesimo: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Il Comune ed il Soggetto affidatario devono garantire la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi stessi.

A fronte dell'utilizzo degli impianti l'Amministrazione Comunale può stabilire che il Soggetto gestore accenda polizza fideiussoria o assicurativa.

Art. 8

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia e alle norme generali del Codice civile.

Art. 9

Il presente regolamento composto da n. 9 articoli entra in vigore ai sensi dell' art. 78 del vigente statuto comunale, ossia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di esecutività della deliberazione di approvazione.